

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'amianto o materiali contenenti amianto (MCA), rinvenuti durante una demolizione o la movimentazione di macerie da crollo totale o parziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 11 del DL 189/2016 come convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., che prevede per i materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti: "omissis .. *ai materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo*".

Infatti ai sensi delle specifiche disposizioni normative ed operative emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con la **Circolare UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016** "Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'ODCDPC n. 391/2016. Gestione dei materiali di cui all'art. 3 dell'ODCDPC n. 391/2016", è stato disposto che: "omissis ... *non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 3 dell'OPCM n. 391/2016 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dal D.M. 06/09/1994.*".

PROCEDURE OPERATIVE

I **VVF o la Ditta esterna incaricata** (eventuale altro soggetto interessato), sospendono immediatamente i lavori e informano il **Comune ed il proprietario del sito interessato** del rinvenimento di amianto. Tali materiali non possono essere movimentati e devono essere perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico (messa in sicurezza del sito).

Il **proprietario del sito** procede, nelle more della rimozione, a comunicare tempestivamente, via e-mail al Comune e alla Regione Abruzzo/COR (sisma2016@regione.abruzzo.it), la presenza di amianto con l'indicazione delle coordinate geografiche del punto di rinvenimento, autorizzando contestualmente il Comune ad effettuare la rimozione dell'amianto nella sua proprietà (**Allegato 2**). La Regione Abruzzo/COR provvede ad informare la Funzione Tecnica DICOMAC.

Se l'amianto è rilevato in **fase di raccolta**, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd. "RAEE"), mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice **CER 20.03.99** e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento.

Il **Comune** individua una o più ditte specializzate iscritte alla specifica **Categoria 10** "Bonifica di beni contenenti amianto" nell'elenco disponibile c/o l'Albo Gestori Ambientali - Sezione Abruzzo e provvede all'assegnazione dell'incarico con le deroghe richiamate all'articolo 5, comma 2 della OCDPC n. 388/2016.

Qualora il **rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il Sito di Deposito Temporaneo** (SDT), il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto (MCA), e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuti urbano non pericoloso con codice **CER 20.03.99** e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento.

In quest'ultimo caso i SDT possono essere adibiti anche a deposito di rifiuti di amianto, in area separata ed appositamente allestita. Nei SDT dovranno essere adottate adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori nonché per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali. Qualora ritenuto necessario, anche in relazione ai dati e alle informazioni disponibili sui materiali da gestire, dovrà essere attuata adeguata sorveglianza sanitaria, con correlato monitoraggio ambientale di polveri e fibre di amianto.



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

Nel caso di demolizioni, si dovrà procedere, qualora logisticamente possibile in condizioni di sicurezza, alla rimozione dell'amianto prima della demolizione, a meno che la rimozione preventiva non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore.

Per quanto riguarda gli **interventi di bonifica**, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale l'amianto, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio un idoneo **piano di lavoro** ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente, che **entro 24 ore lo valuta**, nonché al MIBACT (*se si tratta di edificio vincolato*) e p.c. al COA/VVF. A tal fine i Dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende ed ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. L'amianto, successivamente alla rimozione dalle macerie (*nonché i Dispositivi di protezione Individuale*), dovrà essere gestito in conformità alle norme vigenti in materia e gli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e alle successive fasi di selezione e cernita delle macerie dovranno essere adeguatamente informati e formati, nonché dotati dei DPI necessari.

L'ARTA e l'ASL territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 11 del D.L. 189/2016 come convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i.

Nella **Fig. 1** è riportata la procedura del flusso delle informazioni relativo alle attività previste in caso di individuazione di siti con presenza di amianto o MCA.

Fig. 1 – Flusso delle informazioni.

